

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SITI IN STRADA DELL'ARRIVORE E IN ZONA "LAGHETTI FALCHERA"

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento della Città di Torino "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani" n. 363, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 2013 00113/002, si applica agli orti urbani della Circoscrizione 6, regolandone le modalità di assegnazione e di conduzione-gestione. Gli orti urbani della Circoscrizione 6 sono situati in due aree specifiche del territorio:

Strada dell'Arrivore

"Laghetti Falchera"

la Circoscrizione 6 provvede ad assegnare gli appezzamenti coltivabili, conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale sopra richiamato e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, con le seguenti finalità:

- valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado e alla marginalità ed attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola", contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
- sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale;
- insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
- sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderano avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
- favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione psichica e fisica.

Articolo 1 – Oggetto

1. Gli orti urbani, ai sensi del Regolamento n. 363 della Città di Torino, si suddividono in tre tipologie:
Orti sociali;
Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali;
Orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, che contribuiscono con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli orti sociali;
2. Gli orti sociali costituiranno la parte prevalente corrispondente all'80 % degli appezzamenti e/o delle superfici coltivabili. Le altre due tipologie di orti comprenderanno, nell'insieme, fino al 20% delle aree e/o degli appezzamenti coltivabili. In caso di mancata concorrenza della percentuale disponibile per ciascuna tipologia, la percentuale residua potrà essere assegnata alle altre tipologie.
3. La superficie dell'orto assegnato è di circa 100 metri quadrati. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti.
4. In Strada dell'Arrivore sono presenti n. 174 orti.
5. In zona "Laghetti Falchera" sono presenti n. 120 orti . Sono inoltre presenti due appezzamenti più vasti, in uno di questi verranno realizzati 16 orti con un unico capanno per gli attrezzi in condivisione, mentre l'altro sarà destinato ad orti di prossimità e orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.

Articolo 2 - Criteri di assegnazione

1. Le assegnazioni avvengono attraverso appositi Bandi circoscrizionali, il cui schema viene approvato dal Consiglio circoscrizionale, che identificano in dettaglio le modalità di assegnazione, la declaratoria per l'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 3, distinguendo le diverse tipologie di orti.
2. Possono partecipare ai Bandi i cittadini maggiorenni, residenti in Torino, che ne facciano richiesta, in forma individuale o, relativamente agli orti di prossimità, anche in forma collettiva (gruppo) purché venga comunque indicato un soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente. La tipologia di richiesta prescelta (individuale o di gruppo), con riguardo agli orti di prossimità, non potrà subire variazioni per tutta la durata dell'assegnazione. Per gli orti con finalità educative e terapeutiche possono avanzare le proprie candidature Enti e Associazioni no profit.
3. Nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza non sarà possibile avanzare più di una candidatura. Nel caso di candidature plurime provenienti dallo stesso nucleo familiare o di convivenza, verrà presa in considerazione solo quella proveniente dal candidato con maggiore età anagrafica; le altre saranno escluse.
4. A coloro che risultano già conduttori e ai quali verrà confermata l'assegnazione secondo le modalità di cui al presente regolamento, potrà essere riconfermato il medesimo orto. Alla scadenza della concessione gli assegnatari potranno partecipare al nuovo bando che verrà emanato dalla Circoscrizione.
5. Precedenti assegnatari i quali fossero stati sottoposti a provvedimenti di revoca saranno automaticamente esclusi dalla partecipazione al successivo bando circoscrizionale, mentre coloro i quali sono stati formalmente richiamati o diffidati nella regolarità della gestione verranno penalizzati con punteggio negativo, nella misura stabilita dal bando.
6. Coloro i quali avessero coltivato ad orto un terreno comunale o comunque acquisito dal Comune, e detto terreno gli fosse stato sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o per conto di essa, saranno tenuti in evidenza nei bandi per l'assegnazione degli orti urbani. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico per il riconoscimento di diritto acquisito (Reg. 363, art. 3. C.2).
7. L'assegnazione sarà personale. Se la richiesta è stata presentata da un gruppo, l'assegnazione avverrà a favore del soggetto responsabile, e la conduzione potrà riguardare ogni componente del medesimo gruppo indicato in sede di richiesta. Al di fuori di tale ipotesi la conduzione non potrà essere demandata a terzi diversi da quelli sopra indicati.
8. Non potranno partecipare al Bando i Consiglieri Circoscrizionali in carica.
9. La Circoscrizione costituisce una Commissione tecnica di valutazione, nominata con atto dirigenziale, per svolgere le seguenti funzioni:
 - a. valutare le domande pervenute, verificando in capo ai richiedenti la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento circoscrizionale da quello Comunale nonché dagli appositi bandi;
 - b. attribuire i punteggi secondo quanto previsto dai bandi;
 - c. approvare la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà proporsi ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione;
 - d. valutare i ricorsi pervenuti;
 - e. approvare la graduatoria definitiva decorso il termine per la presentazione dei suddetti ricorsi.

10. Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima, alla Commissione tecnica di valutazione di cui al comma 2, nel caso in cui il punteggio non risulti correttamente assegnato sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte. I ricorsi pervenuti saranno esaminati dalla Commissione che provvederà successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.
11. L'assegnazione degli orti avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del medesimo provvedimento.

Per quanto riguarda gli orti siti in strada dell'Arrivore, in relazione al fatto che le assegnazioni sono avvenute nel febbraio 2015 e che tali assegnazioni scadranno nel febbraio 2020 il Regolamento di cui alla presente deliberazione entrerà in vigore a partire da tale data.

Articolo 3 – Modalità per l'individuazione degli assegnatari

1. Orti sociali. I bandi per l'assegnazione dei cosiddetti orti sociali dovranno necessariamente tener conto della residenza nel Comune di Torino e dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione di valida graduatoria:
 - a) reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (al di sopra dei 15.000 € non verrà attribuito alcun punteggio)
 - b) maggiore anzianità del richiedente;
 - c) cittadini che coltivavano terreni comunali, o comunque acquisiti dal Comune, i quali gli vennero sottratti per motivi di pubblica utilità e/o per lavori condotti dalla città o per conto di essa;
 - d) residenti nella Circostrizione 6;
 - e) precedenti assegnatari che hanno condotto con correttezza e regolarità l'orto, senza ricevere formali contestazioni o diffide;
 - f) precedenti assegnatari che sono stati oggetto di contestazioni o diffide (punteggio negativo).
2. Orti di prossimità: I bandi per l'assegnazione dei cosiddetti orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, che contribuiscono con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli "orti sociali", dovranno necessariamente tener conto dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione di valida graduatoria:
 - a. reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (al di sopra dei 15.000 € non verrà attribuito alcun punteggio)
 - b. maggiore anzianità del richiedente
 - c. Cittadini che coltivavano terreni comunali, o comunque acquisiti dal Comune, i quali gli vennero sottratti per motivi di pubblica utilità e/o per lavori condotti dalla città o per conto di essa
 - d. Residenti nella Circostrizione 6
 - e. Precedenti assegnatari che hanno condotto con correttezza e regolarità l'orto, senza ricevere formali contestazioni o diffide

- f. Precedenti assegnatari che sono stati oggetto di contestazioni o diffide (punteggio negativo)
3. Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali. I bandi formulati per questa tipologia di orti dovranno prevedere la presentazione di un progetto di attività che individui i beneficiari, le modalità di gestione, le attività e gli obiettivi proposti da parte dell'associazione o dell'ente proponente. Previa verifica dei requisiti formali da parte della Commissione tecnica, la valutazione dei progetti e l'individuazione dei progetti assegnatari è demandata alla Giunta Circoscrizionale, che ne darà atto in apposito verbale.

A parità di punteggio per effetto delle condizioni suddette, verrà data precedenza, nell'ordine, alla maggiore anzianità, maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto; ai richiedenti che nel precedente bando non avevano ottenuto l'assegnazione, ancorché fossero provvisti dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria; all'anzianità della residenza in circoscrizione, o all'anzianità di residenza nel Comune di Torino.

Articolo 4 – Durata

1. L'assegnazione dell'orto (Orti sociali o di prossimità) avrà durata quinquennale e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.
2. In caso di rinuncia, decadenza, trasferimento di residenza dell'assegnatario al di fuori del Comune di Torino, o revoca della concessione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, si procederà a nuova assegnazione, attingendo dalla graduatoria. Le assegnazioni successive alla prima manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione. In caso di decesso dell'assegnatario, relativamente agli orti sociali, il coniuge convivente o altro erede, purché risultante nello stato di famiglia e in possesso dei requisiti, potrà chiedere, con comunicazione scritta alla Circoscrizione entro 60 giorni, di mantenere la concessione sino alla scadenza. In caso di conduzione di gruppo la medesima richiesta potrà essere presentata da qualsiasi altro componente purché anch'egli in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dallo specifico bando.
3. Per gli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali le Delibere di approvazione dei bandi potranno prevedere durate diverse, minimo biennali.

Articolo 5 – Organi di controllo e rappresentanza

1. Commissione di controllo. Ad assegnazioni avvenute, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato, ed integrata dal rappresentante degli assegnatari e da un rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente. (Reg. 363 art. 2, c.2). Della Commissione fanno altresì parte un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza, individuati con specifico atto deliberativo. La segreteria della Commissione è affidata all'ufficio Ambiente della Circoscrizione, la Commissione si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno o comunque ogni qualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno.
2. La Commissione di controllo, della durata di cinque anni, oltre alle funzioni determinate dal presente regolamento avrà i seguenti compiti:
 - Vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento;

- Segnalare le eventuali inosservanze ai competenti organi amministrativi;
- Formulare proposte di indirizzo per una migliore gestione;
- Convocare riunioni ogni qualvolta si renda necessario.

3. Comitato Orti. La Circostrizione provvederà a convocare l'Assemblea degli assegnatari la quale provvederà ad eleggere i membri del Comitato orti. Questo è costituito da minimo 3, massimo 5 componenti, di cui uno eletto tra gli assegnatari degli orti di prossimità. In sede di convocazione è previsto il quorum costituito dalla maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato orti avrà le seguenti funzioni:

- nominare un componente del Comitato stesso quale unico rappresentante degli assegnatari degli orti nella Commissione di Controllo. Il Comitato si rinnova per decadenza, dimissioni dei suoi membri o per revoca votata dall'assemblea degli ortolani. La proposta di revoca è valida qualora è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
- mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e la Circostrizione;
- contribuire, anche mediante assemblee periodiche, al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra gli assegnatari e a dirimere eventuali contenziosi;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni, così come gli altri avvisi e adempimenti;
- segnalare alla Commissione di Controllo eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive
- nonché ogni altra problematica e proposta inerente la gestione.

Articolo 6 - Modalità di coltivazione

1. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. La produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.
2. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
3. È fatta salva la possibilità, a fronte di temporanei periodi di assenza dell'assegnatario per motivi di salute o di lavoro da comprovarsi adeguatamente, (massimo tre mesi, consecutivi, in un anno) di delegare alla conduzione un familiare o altra persona di fiducia, il cui nominativo dovrà in ogni caso essere preventivamente comunicato per iscritto alla Circostrizione 6 allegando relativa documentazione.

Articolo 7 – Divieti

L'assegnatario non potrà tenere sull'area assegnata animali né ricoverati né tenuti in forma stabile. Non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento,

1. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione, salvo quanto previsto dall'art. 6 c.3.
2. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, la Circostrizione, anche su richiesta della Commissione di Controllo, potrà avviare la procedura di

revoca dell'assegnazione. In tal caso il Direttore della Circostrizione potrà dar corso, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, alla suddetta revoca.

3. È fatto divieto di alterare la dotazione della struttura (recinzione, capanni ecc.) e la costruzione di capanni e similari strutture, in legno, muratura o qualsivoglia altro materiale. In accordo con la Commissione di Controllo, è consentita la posa di coperture in plastica di misura max di metri 2 x 5 ad almeno 1 metro circa dalla recinzione di altezza non superiore ad 200 centimetri, ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose. Il capanno degli attrezzi fornito dalla Città dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione, compresa la sua riverniciatura periodica secondo specifiche tecniche (qualità e tipo di materiali per la sua eventuale riparazione, vernici ecc.) che saranno impartite dalla Circostrizione 6.
4. In caso di presenza di pergolato il medesimo deve avere un'altezza pari a quella del capanno attrezzi, una superficie massimo di 10 mq e dovrà essere posto in adiacenza al deposito attrezzi.
5. È inoltre vietato:
 - scaricare materiali anche se non inquinanti;
 - tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti ecc.) nonché detenere o depositare materiali pericolosi, infiammabili o esplosivi, fornelli, bombole gas, arredi vari (tavoli, sedie ecc.) e qualsivoglia altro materiale che non sia strettamente necessario alla conduzione dell'orto;
 - effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
 - accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
 - superare l'altezza di 180 centimetri e la distanza di 1 metro dal confine con i fondi vicini con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini, nonché con qualsiasi piantumazione di rampicanti o di ortaggi a sviluppo ingombrante che, causa la loro estensione in altezza, possono provocare ombreggiatura verso i medesimi;
 - occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi.

Articolo 8 - Obblighi

1. L'assegnatario dovrà rispettare i seguenti obblighi:
 - tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo; gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie e da colture debordanti. Non dovranno inoltre essere presenti buche od ostacoli e dovranno essere garantiti lo spazzamento della neve e lo spargimento di sale, il tutto secondo la programmazione turni stabilita dal Comitato Orti;
 - provvedere alla corretta manutenzione dell'orto e dei manufatti presenti nonché alla sua pulizia, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere e rimuovendo dallo stesso eventuali arbusti e/o erbacce;
 - fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da marzo ad ottobre questo verrà limitato fino alle ore 10,00 del mattino e dopo le 18,00 della sera;
 - effettuare, all'inizio di ogni periodo di assegnazione, la verniciatura protettiva dei cordoli in legno e del capanno degli attrezzi secondo quanto previsto al comma 4 del precedente articolo;
 - depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrati nel proprio orto, che non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti. È consentita la presenza di una fossa avente dimensione massima di 1,00 x 0,50 mt,

profonda circa 30 – 40 cm da utilizzare in compost e non per il deposito del letame che non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata;

- partecipare, nelle forme che saranno di volta in volta concordate, ad eventuali attività didattiche, sociali e culturali organizzate dalla Circoscrizione in collaborazione con le scuole del quartiere o con altri enti e associazioni.
- I camminamenti potranno essere costituiti solo da piastrelle in cemento appoggiate al terreno.
- Per quanto riguarda i residui non vegetali i concessionari sono tenuti ad effettuare una corretta raccolta differenziata rispettando le indicazioni del Servizio di nettezza urbana.

Articolo 9 – Riconsegna orto

1. Allo scadere dell'assegnazione e nei casi di decadenza, revoca e rinuncia di cui al presente Regolamento, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da persone e/o cose ed in adeguato stato manutentivo. L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze e comunque nelle stesse condizioni in cui è stato assegnato. In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna alla Circoscrizione dell'orto spetterà all'erede, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 2.
2. Qualora l'assegnatario o il suo erede non provveda a riconsegnare l'orto secondo quanto previsto al presente Regolamento, la Città si riserva di incamerare la cauzione definitiva versata.
3. Nel caso di colture pluriennali in corso, l'assegnatario non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Articolo 10 - Danni

1. Ogni danno, furto, manomissione (anche delle parti comuni), infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, connessi direttamente o indirettamente all'orto assegnato, ai prodotti coltivati o alle attrezzature, sarà a lui esclusivamente imputabile. In caso di incertezza circa l'attribuzione della responsabilità dei danni alle parti comuni, verranno reputati responsabili tutti gli assegnatari. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità. Sarà onere del/degli assegnatari il ripristino delle condizioni pre-esistenti agli eventi sopra indicati. Nel caso in cui questi ultimi non provvedano a tale ripristino e si riscontrino danni a carico della Città, quest'ultima potrà rivalersi sulla cauzione a titolo di risarcimento danni, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela delle proprie ragioni.
2. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione di controllo con riferimento, per quanto non espressamente contemplato, al presente regolamento e al Codice Civile.

Articolo 11 - Canone

1. Il canone annuo da versarsi per gli orti sociali sarà di Euro 0,50 /mq , in ragione della superficie assegnata per ciascun orto urbano, per il periodo dall'assegnazione. Il canone annuo degli assegnatari degli orti di prossimità sarà di Euro 2,00/mq. Il canone dovrà essere versato alla cassa della Circoscrizione 6 in un'unica soluzione annua anticipata successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno. I canoni successivi al primo dovranno essere versati decorso un anno dal primo versamento, sempre in unica soluzione annua. Nel caso in cui, in sede di ultimo versamento, il periodo residuo di concessione sia inferiore all'anno, il canone verrà conseguentemente ricalcolato sulla base dei mesi

residui. In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza per i versamenti successivi al primo, la Circoscrizione procederà, previa diffida, alla revoca della concessione per morosità.

2. Per le modalità di assegnazione di cui all'articolo 3 comma 3, il canone potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione modalità diverse di restituzione alla Città.

Articolo 12 – Utenze e cauzione

1. I contratti di fornitura idrica e dell' energia elettrica a favore degli orti saranno intestati alla Città di Torino con costi a carico di quest' ultima, ad eccezione per le utenze idriche a servizio degli orti dell' Arrivore, i cui contratti restano intestati alla Città, ma i costi sono ricompresi nei canoni di concessione.
Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas.
2. Gli assegnatari dovranno consegnare alla Città, prima dell'atto di concessione apposita cauzione di Euro 50,00, per l'intera durata contrattuale, tramite versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia del preciso adempimento degli obblighi assunti. Tale cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'orto salvi i casi di incameramento della stessa ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 13 – Controlli

1. La Circoscrizione, su segnalazione della Commissione di controllo, o per propria autonoma iniziativa, si riserva di effettuare idonei controlli anche tramite la Polizia Municipale, sulla corretta conduzione degli orti e di procedere, nei confronti dei trasgressori alle norme del presente regolamento, alla revoca della concessione, così come disposto dal successivo articolo.

Articolo 14 – Penali, decadenza, revoca e recesso

1. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.
2. La concessione dell'orto decadrà automaticamente:
 - nel caso in cui l'assegnazione, sia frutto di dichiarazioni mendaci sul proprio stato, che abbiano determinato l'assegnazione dell'orto, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore;
 - nel caso in cui il conduttore abbia spostato la propria residenza anagrafica in altro Comune;
 - in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati, non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all'assegnazione.
3. Il Direttore della Circoscrizione procede alla revoca dell'assegnazione, anche a seguito di segnalazione da parte della Commissione di controllo, nei seguenti casi:
 - subaffitto;
 - utilizzo di mano d'opera retribuita;
 - gravi e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente Regolamento.

In tal caso il Direttore della Circoscrizione potrà dar corso, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, quali l'incameramento del deposito cauzionale, alla revoca.

4. Il concessionario potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento compilando l'apposito modulo (reperibile presso gli uffici circoscrizionali e scaricabile sul sito della Circoscrizione), debitamente compilato, sottoscritto e presentato alla Circoscrizione. A seguito della riconsegna dell'orto con il rispetto delle condizioni ivi previste, si provvederà alla restituzione della cauzione versata.

Art. 15 – Altre aree coltivabili

3. Al fine dell'utilizzo di appezzamenti compresi in un'area complessiva di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati, la Circoscrizione, di concerto con l'Assessore al Verde potrà proporre la stipula di convenzioni tra la Città e associazioni del territorio ed enti no profit, interessati ad una migliore qualità della vita e alla tutela del territorio e che nel tempo abbiano chiesto di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, seguendo l'intento di condurre attività aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative. Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dalle suddette associazioni nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza in analogia con le altre modalità di coltivazione (articolo 6). Per le stesse aree potranno essere previste deroghe alla durata e al canone annuo da versarsi da parte degli assegnatari.

Articolo 16 – Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circoscrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto e integralmente accettato contestualmente alla stipula della concessione da parte di ogni assegnatario.

Per quanto riguarda gli orti siti in strada dell'Arrivore, in relazione al fatto che le assegnazioni sono avvenute nel febbraio 2015 e che tali assegnazioni scadranno nel febbraio 2020 il Regolamento di cui alla presente deliberazione entrerà in vigore a partire da tale data ed il precedente "Regolamento per la gestione degli orti urbani siti in strada dell'Arrivore", approvato con dal Consiglio di Circoscrizione il 2 ottobre 2014 con deliberazione n.mecc. 201404324/089 cesserà la sua operatività;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti della Città di Torino e alle disposizioni di Legge vigenti.